



Comune di Montagnana
Regione del Veneto
Provincia di Padova

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ottobre 2020

Allegato alla deliberazione del C.C. n. del

Elaborato 6

**Regolamento comunale per la
concessione e gestione dei posteggi
su aree pubbliche**





Regolamento comunale per la concessione e gestione dei posteggi su aree pubbliche

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI	5
Articolo 1 Oggetto	5
Articolo 2 Definizioni	5
Articolo 3 Esercizio dell'attività	8
Articolo 4 Autorizzazione con posteggio	9
Articolo 5 Numero massimo posteggi per ditta	9
Articolo 6 Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti	9
Articolo 7 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	12
Articolo 8 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti	13
Articolo 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	14
Articolo 10 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	15
Articolo 11 Indirizzi generali in materia di orari	16
Articolo 12 Normativa igienico-sanitaria	16
CAPO II - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEL MERCATO	18
Articolo 13 Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato e dei posteggi isolati	18
Articolo 14 Trasferimenti dei mercati	19
Articolo 15 Soppressione del mercato o di singoli posteggi	20
Articolo 16 Ampliamento dei posteggi	20
Articolo 17 Migliorie	21
Articolo 18 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari	21
Articolo 19 Presenze degli operatori commerciali nei posteggi	22
Articolo 20 Graduatorie di mercato	23
Articolo 21 Regolazione della circolazione veicolare	23
Articolo 22 Mercati straordinari e autorizzazioni temporanee	23
Articolo 23 Produttori agricoli	24
Articolo 24 Posteggi riservati ai produttori agricoli	25
CAPO IV - SANZIONI	28
Articolo 25 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	28
Articolo 26 Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio	28



Articolo 27	Sanzioni	30
CAPO V - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO		31
Articolo 28	Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio	31
Articolo 29	Revoca della concessione del posteggio	31
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI		32
Articolo 30	Disposizioni transitorie	32
Articolo 31	Abrogazione norme	32
Articolo 32	Entrata in vigore	32



CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale già istituito con atto di Consiglio Comunale DCC.41 del 22.07.2002, secondo quanto previsto dal DLgs 114/1998, dal DLgs 59/2010, dalla LR. 10/2001 (di seguito indicata come "legge regionale"), dagli Indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nelle DGR. 1902/2001, n. 633/2003 e n. 2113/2005 e dalla Deliberazione Regionale n.1010 del 05/06/2012 nonché, relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR. 3710 del 10 ottobre 2007.
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Articolo 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato: area pubblica o privata attrezzata composta da un numero di posteggi non inferiori a 6 destinati alla vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione;
 - d) per mercato a merceologia esclusiva: un mercato nel quale la merceologia ammessa è individuata in modo specifico dal Comune;
 - e) per mercato straordinario: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - f) per posteggi isolati: mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;
 - g) per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;



- h) per mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- i) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della legge regionale n°10/2001 le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge Regione Veneto 23 maggio 2002 n° 11;
- k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- n) per orario di vendita: e' indicato nella scheda mercato inserita nel Piano per il Commercio su aree pubbliche per ogni mercato o posteggio isolato. Corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente, tali prescrizioni non si applicano nel caso di maltempo come previsto all'art. 19. Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale , lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale.



- o) per struttura/attrezzatura idonea a svolgere l'attività: il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato.
- p) per manifestazione straordinaria: la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica,
in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;
- q) per sagra: manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;
- r) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;
- s) SCIA- Segnalazione Certificata di attività per vendita/somministrazione temporanea in area pubblica in occasione di manifestazioni: è il titolo idoneo per le ditte iscritte al Registro delle Imprese che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni, non è richiesta l'iscrizione al registro imprese quando l'attività per vendita/somministrazione temporanea viene svolta da un'associazione in forma accessoria rispetto alla finalità associativa (ad esempio una finalità di carattere sociale, culturale o sportivo). La SCIA è altresì il titolo idoneo per l'esercizio dell'attività a seguito di cessione della titolarità o della gestione dell'attività;
- t) per concessione: il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;
- u) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;



- v) per miglìoria: la possibilit  per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;
- w) per settore merceologico: ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D. leg. 114/98, l'attivit  commerciale pu  essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- x) per tipologia merceologica: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale o dalla delibera di istituzione del mercato;
- y) per operatore precario: l'operatore gi  titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto o non occupato dal titolare o non ancora assegnato;
- z) per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modificazioni;

Articolo 3 Esercizio dell'attivit 

1. Il commercio su aree pubbliche pu  essere svolto su posteggi dati in concessione, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.
2. L'esercizio dell'attivit  di cui al comma 1   soggetto ad autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28 co. 1 a), del DLgs 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attivit  in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualit  di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28 co. 1, lettera b) del DLgs 114/1998 per l'attivit  in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attivit  su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipar e alla spunta nei mercati e nei posteggi isolati (vedi art.18) della regione Veneto in qualit  di "precari" ed alla vendita al domicilio del consumatore nonch  nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.



5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del DLgs 59/2010. La concessione del posteggio può essere limitata, per il posteggio per cui è rilasciata, ad una specifica tipologia merceologica.
6. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve esibire agli organi di vigilanza l'originale della relativa autorizzazione o titolo abilitativo protocollato. I titolari, i dipendenti e i collaboratori dei titolari dei posteggi, se cittadini extracomunitari debbono esibire altresì, a la documentazione prevista dal Testo Unico sull'immigrazione, lo stesso vale per i dipendenti e i collaboratori presenti nel posteggio.

Articolo 4 Autorizzazione con posteggio

1. L'attività di commercio in area pubblica può essere esercitata acquisito il titolo abilitativo, mediante utilizzo di posteggio dato in concessione con provvedimento del Responsabile dell'ufficio SUAP alla Ditta, iscritta in Camera di Commercio con attività commercio in area pubblica, già dotata di P. Iva, iscritta alla gestione pensionistica INPS ed in posizione previdenziale regolare (DURC), come previsto dalla normativa vigente.
2. Il titolare dell'attività deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 27 comma 3 del presente regolamento.

Articolo 5 Numero massimo posteggi per ditta

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della LR. 10/2001, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni ditta non può essere concessionaria o sub-concessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di due posteggi. Tale limite opera anche nel caso in cui la ditta abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionaria.

Articolo 6 Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel Piano.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività su richiesta dei competenti organi di vigilanza nonché qualsiasi supporto informatico eventualmente reso obbligatorio da apposito provvedimento del Responsabile dell'ufficio SUAP.
3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.



4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del DLgs 114/1998.
5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
6. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
7. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di mobili, calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
8. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico con la scritta "MERCE USATA", di misura non inferiore a cm 50x70 e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
9. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 comma 1 del RD. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
10. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo nelle località e con le modalità previste da apposito provvedimento.
11. E' vietata l'esposizione della merce alla rinfusa: i capi di abbigliamento, le calzature, l'oggettistica varia e in genere, devono essere piegati e collocati in maniera ordinata. Non sono ammesse esposizioni con vestiti non piegati e non disposti secondo un ordine o un assetto conveniente, ovvero merce gettata alla rinfusa.
12. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
13. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 40 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
14. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2.50 metri dal suolo e non possono



sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.

15. Il "fronte vendita" del posteggio è da intendersi il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita su altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.
16. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi.
17. E vietato mantenere luci accese qualora la luce naturale sia sufficiente è altresì vietato l'uso dell'energia elettrica se non per il funzionamento delle bilance dei registratori di cassa e dell'illuminazione con lampadine a basso consumo ed in periodo estivo per il funzionamento di piccoli ventilatori;
18. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, e apparecchi di riproduzione musicale limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
19. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
20. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
21. L'operatore deve organizzare l'esposizione della merce in modo tale da:
 - garantire la piena visibilità della merce posta in vendita;
 - organizzare l'esposizione della merce in modo ordinato e decoroso;
 - impedire ai potenziali clienti e ad altre persone non autorizzate di toccare o venire a contatto con la merce non confezionata del settore alimentare nelle fasi dell'attività precedenti alla vendita.
22. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.



23. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
24. Al termine dell'orario di vendita gli operatori devono ripristinare l'area mercatale con particolare riferimento alle strutture dell'impianto elettrico.
25. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari previste dal Piano del commercio su aree pubbliche vigente a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
26. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.
27. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Articolo 7 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28 co.1 lettera b) del DLgs 114/1998, è rilasciata dal Responsabile dell'ufficio SUAP, alla Ditta che sia iscritta in Camera di Commercio con attività commercio in area pubblica, sia già dotata di P. Iva, iscritta alla gestione pensionistica INPS ed in posizione previdenziale regolare (DURC) come previsto dalla normativa vigente.
2. Al richiedente, viene rilasciata l'Autorizzazione dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove lo stesso intende avviare l'attività.
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
4. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisca a Montagnana deve comunicare il cambiamento di residenza all'ufficio SUAP dell'Ente, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale entro 60 giorni.
5. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare entro 30 giorni le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 27 comma 3, del presente regolamento.
6. Nel caso in cui l'operatore divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, dovrà essere pronunciata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.



Articolo 8 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2 e 6, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra e devono essere rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.
4. La permanenza è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione.
5. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o ad una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 1000 metri dal posteggio più vicino occupato secondo gli orari indicati nel Piano del commercio su aree pubbliche. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
6. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante (sia vendita che somministrazione) è vietato:
 - Tutte le vie e piazze del Centro Storico, intendendosi come tale la zona come delineata dal colore blu nella planimetria allegata alla presente (tav. n. 4), al fine di garantire la tutela del patrimonio storico artistico del Comune;
 - nelle seguenti vie: lungo tutto il percorso della strada regionale 10 — padana inferiore: via Alberi, via Luppia Alberi, via Picelli, tutta via Circonvallazione, via Borgo Eniano, via S. Zeno, per motivi di polizia stradale;
 - nelle aree demaniali non comunali senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime;

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.



Articolo 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
4. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
5. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nell'anno che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del DLgs 59/2010, può iniziare l'attività previo inoltra tramite SUAP di Segnalazione certificata di inizio attività, che deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto.
7. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della SCIA non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del DLgs 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del DLgs 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare SCIA di subingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.



9. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) a un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà presentare SCIA di subingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della SCIA di subingresso oltre il 60 giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
10. Nel caso di trasferimento della titolarità dell'azienda o trasferimento di gestione della stessa nonché in caso di trasferimento della gestione di ramo d'azienda (affitto/comodato) la ditta cedente al momento della cessione deve essere iscritta in Camera di Commercio e nel caso di trasferimento di gestione di ramo d'azienda dovrà rimanere iscritta come "gestore di ramo d'azienda" e per tale attività avere apposita partita iva e iscrizione INPS.

Articolo 10 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa presentazione di SCIA, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora il titolare non dichiari la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è dichiarata dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.



3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 9 co.9.

Articolo 11 Indirizzi generali in materia di orari

1. L'attività di vendita nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere deve svolgersi negli orari indicati nel Piano per il Commercio su aree pubbliche con riferimento al singolo mercato, posteggio isolato o fiera.
2. L'attività di vendita in area pubblica in forma itinerante deve svolgersi tra le 7.00 e le ore 22 .
3. In caso di autorizzazioni temporanee l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.
4. Nel calendario previsto dall'art. 8 della legge regionale, sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, o la loro anticipazione o posticipazione di giornata

Articolo 12 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR. 3710/2007 e dalle loro eventuali modificazioni.
2. In particolare si rammenta che:
 - a) Il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - b) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienicosanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.



- c) Nel rispetto di quanto previsto dalla DGR. 3710/2007, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della "registrazione sanitaria" da parte dei competenti servizi dell'ULSS.
3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
4. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata in un laboratorio in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall' ULSS.
- Le operazioni relative alla lavorazione specifica di carciofi e verdure deve attenersi alla seguenti disposizioni:
- Taglio/porzionatura: si intende quella operazione necessaria per dividere il prodotto in parti, per creare porzioni dello stesso quando le dimensioni lo rendono necessario. Esempio: taglio dell'anguria o della zucca per venderne una sola parte anziché l'intero frutto. Può essere liberamente svolta, con l'applicazione delle normali procedure igieniche.
- Toelettatura: operazione per pulire il prodotto da foglie esterne o parti inutilizzabili. Si tratta di un'operazione di "pulizia e riordino del prodotto" che non prevede la lavorazione. Nella toelettatura si può usare anche il coltello, ma non per incidere in modo significativo il prodotto. Dopo la toelettatura infatti il prodotto non è utilizzabile direttamente e immediatamente per essere cucinato o consumato ma deve essere sottoposto ad ulteriori operazioni da parte dell'acquirente. Può essere liberamente svolta, con l'applicazione delle normali procedure igieniche.
- Lavorazione: operazione attraverso la quale il prodotto viene modificato in modo da renderlo pronto per essere cucinato o consumato. Questa operazione deve essere effettuata presso un laboratorio autorizzato, anche mobile. In questa definizione rientrano le operazioni necessarie per trasformare ad esempio un carciofo in fondo di carciofo, la zucca in pezzi piccoli sbucciati pronti per la cottura, l'operazione per sgranare ortaggi e legumi (piselli fagioli ecc.), la trasformazione di ortaggi misti in preparato crudo per minestrone.



CAPO II - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEL MERCATO

Articolo 13 Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato e dei posteggi isolati

1. I presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art.2 della legge regionale, avente validità triennale (rif. art. 1 co.1 DGR. 2113/2005) e comunque fino all'adozione di un nuovo piano. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, viene esercitata nelle seguenti aree:

a) MERCATO DEL GIOVEDÌ (94 posteggi)

Ubicazione:	Piazza V. Emanuele, via Marconi, via Matteotti, Piazza Grani;
Tipologia:	Annuale
Cadenza:	Settimanale
Giornata di svolgimento:	Giovedì
orario:	l'orario di accesso, sgombero e svolgimento dell'attività di vendita e così regolamentato: - periodo invernale (dal 01.10 al 30.04): accesso dalle ore 07.30 alle ore 08.30 vendita dalle ore 08.30 alle ore 13.00 sgombero dalle ore 13.30 alle ore 14.30 - periodo estivo (dal 01.05 al 30.09): accesso dalle ore 07.00 alle ore 08.00 vendita dalle ore 08.30 alle ore 13.00 sgombero dalle ore 13.30 alle ore 14.30
descrizione:	- Superficie complessiva dell' area di mercato mq. 12900 mq. - Superficie complessiva dei posteggi: 4061 mq. - Posteggi settore alimentare: n. 4 - Posteggi settore alimentare riservati alla vendita di frutta e verdura: n.7 - Posteggi settore non alimentare (articoli vari): n. 67 - Posteggi macchine agricole: n. 4



	- Posteggi produttori diretti	:	n. 13
	-		

2. La planimetria denominata " elab.3: Planimetria di individuazione dei posteggi - stato di progetto" indica la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologiche e viene approvata con le modalità cui art 1 e 7 della LR. 10/2001.
3. E' obbligatoria la permanenza al mercato sino alle ore 13.00. Il commerciante che abbandona il mercato prima di tale limite e considerato assente così come colui che non risulti presente entro il termine fissato per dell'attività di vendita.
4. E' ammesso l'esercizio di operatori che illustrano la merce di artigiani e prestatori d'opera che svolgono la loro attività di produzione di beni e servizi direttamente sul posto senza arrecare disturbo o pregiudizio alle norme igienico sanitarie e alle altre previste dal presente Regolamento. Detti operatori, cui NON è consentita l'attività di vendita, verranno autorizzati all'occupazione del suolo pubblico, all'interno dell'area del mercato, ma in spazi di volta in volta individuati dal Comando Polizia Municipale, al di fuori delle aree destinate ai posteggi, come previsto dal presente Piano, i quali sono riservati esclusivamente agli operatori commerciali su aree pubbliche.
5. Nell'ambito del mercato qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della LR. 10/200, lo stesso sarà anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata.
6. Nei posteggi isolati saranno applicate, secondo i casi, le ordinanze comunali in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno verrà predisposto il calendario annuale dei mercati a valere per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 8 co. 3 della LR. 10/2001.

Articolo 14 Trasferimenti dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e degli eventuali precedenti soggetti titolari



dell'autorizzazione/concessione dalla data di istituzione del mercato, indicata nel presente piano del commercio su aree pubbliche.

- b) maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile dell'ufficio SUAP, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile dell'ufficio SUAP, sentiti gli interessati.

Articolo 15 Soppressione del mercato o di singoli posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di singoli posteggi, per ragioni di sicurezza pubblica, o di razionalizzazione dell'area mercatale.

Articolo 16 Ampliamento dei posteggi

1. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che sia attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale o in occasione della revisione del piano del commercio su aree pubbliche.
2. La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio e alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile alle seguenti condizioni:
 - a) I posteggi devono essere contigui;
 - b) I posteggi devono essere in concessione alla medesima ditta;
 - c) La categoria merceologica della merce deve essere la medesima;
 - d) L'area complessivamente occupata dai posteggi modificati deve essere la stessa occupata precedentemente, senza alcuna modifica.;
 - e) I posteggi devono comunque rispettare la misura minima stabilita per ciascun mercato.



Articolo 17 Migliorie

1. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi compresi in un mercato, il Responsabile dell'ufficio SUAP, provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato.
2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

Articolo 18 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche e dotati di idonea attrezzatura/struttura sul posto.
2. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire all'organo di vigilanza i dati identificativi della ditta, il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività nonché qualsiasi supporto informatico eventualmente reso obbligatorio da apposito provvedimento del Responsabile dell'ufficio SUAP. La stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal REA (ex registro ditte). Il precario deve fornire i dati sulla regolarità contributiva al Responsabile dell'ufficio SUAP.
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di



persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.

4. La graduatoria viene aggiornata quadrimestralmente. La mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
5. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.
6. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
9. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

Articolo 19 Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio o le persone titolate a norma di legge, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori precari non possono accedere alla piazza prima della conclusione dell'attività di spunta.
3. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
5. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti. Le calamità naturali sono verificate e segnalate come segue:
 - Se il maltempo si manifesta all'inizio dell'orario di vendita la polizia municipale procede alla spunta, cioè alla verifica della



presenza dei titolari anche se i banchi sono presenti e non operativi

sul posteggio (automezzo chiuso).

- Nel caso in cui, sempre a causa delle avversità sopra accennate, queste dovessero verificarsi successivamente all'apertura del mercato, gli operatori presenti che lasciano il mercato prima dell'orario finale sono considerati assenti giustificati sempre che gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno occupati.
6. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8 co. 3 della LR.10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Articolo 20 Graduatorie di mercato

1. Per ogni mercato è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e dei precedenti titolari della medesima autorizzazione dalla data di istituzione del mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda, a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico e nel sito del comune di Montagnana. Qualora nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel sito SUAP del Comune non pervenisse alcuna osservazione la stessa si considera definitiva.

Articolo 21 Regolazione della circolazione veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.
2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite nella specifica scheda di mercato o con apposito provvedimento.

Articolo 22 Mercati straordinari e autorizzazioni temporanee

1. L'effettuazione di mercati straordinari, in giorni diversi da quelli previsti per lo svolgimento dei mercati giornalieri o settimanali, è fissata nel calendario annuale da predisporre entro il 30 settembre di ogni anno.



2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari dei mercati settimanali.
3. I mercati straordinari possono aver luogo se ad essi partecipa almeno il 25% dei titolari di posteggio. A tal fine ogni anno, entro la data indicata nel calendario mercati straordinari annuale, i titolari di posteggio che vi intendono partecipare ne danno comunicazione all'Ufficio Commercio.
4. L'ufficio commercio, dopo aver accertato il superamento della percentuale indicata al comma 3), delimita all'interno del mercato un'area comprendente un numero di posteggi pari a quello delle adesioni pervenute; i posteggi in tal modo individuati sono assegnati con le seguenti modalità:
 - a) agli operatori commerciali titolari di posteggio ricadente nell'area individuata, il posteggio è riconfermato anche nel mercato straordinario;
 - b) ai restanti operatori è data facoltà di scegliere uno dei posteggi liberi: la priorità di scelta è data dalla posizione del singolo operatore nella graduatoria di anzianità di partecipazione al mercato ordinario.
5. La mancata partecipazione ai mercati straordinari, non giustificata da malattia o comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che hanno dato la loro adesione è considerata assenza; tale assenza ingiustificata comporta l'esclusione dell'operatore dai mercati previsti per l'anno solare successivo.
6. Ulteriori prescrizioni potranno essere definite con successiva determina del responsabile del procedimento.
7. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs 114/1998 e smi.
8. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile dell'Ufficio SUAP e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso comune per l'area interessata alla manifestazione.
9. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

Articolo 23 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione al Comune ove a sede l'azienda di cui all'art. 4 del DLgs 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.



2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato quanto previsto dall'art.4 del DLgs 228/2001 e successive modifiche.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli art. 7 e 8.

Articolo 24 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, nel Piano per il Commercio su aree pubbliche sono previsti appositi posteggi riservati ai produttori agricoli, come definiti dal precedente art. 23.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene a seguito di provvedimento del Responsabile dell'ufficio SUAP, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e da comunicare alle Associazioni dell'agricoltura, in cui vengono indicate le specifiche modalità previste per la formazione della graduatoria, da definire sulla base dei criteri di seguito specificati:
 - a) Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Padova;
 - b) Vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di trasformazione o manipolazione;
 - c) Vendita esclusiva di prodotti della propria azienda e di aziende ubicate nella Regione Veneto;
 - d) Il maggior numero di presenze maturate come precario nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione; in caso di parità di punteggio saranno valutate:
 - la maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal REA;
 - l'ordine cronologico di ricezione della domanda.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati per periodi determinati inferiori all'anno, in modo tale da rispettare il criterio di prevalenza della produzione propria.
4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) ai propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società:



- ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) il codice fiscale/partita IVA,
 - c) la sede dell'azienda agricola;
 - d) il numero d'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Imprese riservata ai produttori agricoli;
 - e) la dichiarazione ai sensi dell'art.4 della L. 228/2001 effettuata al comune sede dell'azienda;
 - f) la dichiarazione di effettuare la vendita prevalente dei prodotti provenienti dalla propria azienda, ai sensi della normativa vigente;
 - g) la indicazione del posteggio richiesto;
 - h) l'eventuale periodo inferiore all'anno per cui viene richiesto il posteggio, connesso alla produzione della propria azienda;
 - i) l'indicazione dei prodotti agricoli che intende porre in vendita, specificando percentualmente:
 - quelli prodotti nella propria azienda con i relativi periodi di produzione;
 - i prodotti non provenienti dalla propria azienda, ma da aziende ricadenti nell'ambito della Regione Veneto delle quali dovrà essere indicata sede e ragione sociale;
 - j) numero presenze effettuate in tale posteggio come operatore precario;
5. Le domande devono essere inviate all'ufficio SUAP dell'Ente entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
 6. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
 7. Sulla base delle domande pervenute, si procede alla formulazione della graduatoria.
 8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Il medesimo soggetto



non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato.

9. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.
10. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione intera dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo dei dieci anni della concessione originaria.
11. La concessione/autorizzazione sarà revocata qualora risulti da due accertamenti che non vengono rispettati gli elementi che hanno consentito il conseguimento del punteggio per l'assegnazione oppure la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria come previsto dal comma 2 dell'art. 23.



CAPO IV - SANZIONI

Articolo 25 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva, nell'arco di 12 mesi, il responsabile dell'ufficio SUAP può disporre, ai sensi dell'art. 29 co. 3 del DLgs 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per i titolari di autorizzazione di tipo A e di tipo B per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) il commercio di prodotti contraffatti adulterati ecc.
 - b) il commercio di prodotti non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore
 - c) mancato pagamento dei servizi inerenti al mercato e delle tariffe TOSAP e altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale.
 - d) il reiterato mancato rispetto dell'orario di inizio e fine vendita, nonché dell'orario di sgombero dell'area da strutture di vendita e veicoli.
 - e) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - f) il doloso danneggiamento della sede stradale, manto erboso ove esistente degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - g) violazioni del testo unico immigrazione
 - h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
 - i) la violazione di norme sul diritto del lavoro accertate dall'Amministrazione competente.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi a decorrere dalla prima, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nel caso di esito negativo della regolarità contributiva (DURC), le LR. 8/2013 prevede la sospensione dell'autorizzazione, fino al giorno della regolarizzazione, per un periodo massimo di 120 giorni. La ripresa dell'attività può avvenire solo previa comunicazione di revoca del provvedimento di sospensione da parte del Settore competente .

Articolo 26 Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:



- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;
 - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi.
Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia o gravidanza, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti soci, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato, in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Le assenze maturate a seguito di notifica di un provvedimento di sospensione dell'attività per morosità comunali (es. Tosap, TARI) o emesso ai sensi dell'art.19, 3° comma della L. 241/1990 vengono conteggiate ai fini della decadenza.
 - c) Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.Lvo 59/2010;
 - d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.
 3. Il responsabile del procedimento, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.



4. E' disposta la revoca per mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al titolare di autorizzazione/concessione già sospesa, ai sensi dell'art.25 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 27 Sanzioni

1. La violazione delle norme previste all'art. 8 co. 1 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 co. 1 del DLgs 114/1998.
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 20 e dall'art. 8 commi 5, 6 e 7 è punito, come previsto all'art. 29, comma 2 del DLgs 114/1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.096.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento, non disciplinate dal DLgs 114/1998, da altre specifiche norme e dai co. 1 e 2 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa di euro 250, come pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/1981 come modificata dall'art. 6 bis della L. 125/2008, n. 125. Viene sanzionata ai sensi del presente comma anche l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio fermo restando quanto previsto nel Regolamento TOSAP.
4. L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 25 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta e potrà conseguentemente essere disposta la revoca dell'autorizzazione/concessione.



CAPO V - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 28 Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto la relativa tassa secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
2. Il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono dovuti fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento dei suddetti oneri viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap). Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità; tale sospensione ha quale conseguenza l'effettuazione di assenze non giustificate di cui al succitato art.26.

Articolo 29 Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art.7 della L. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal responsabile dell'ufficio SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato.



CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 31 Abrogazione norme

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Articolo 32 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio.